



ALLEGATO A – DECRETO N. 204 del 04.11.2015

CONVENZIONE

TRA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORDOVEST

E

“CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ACCOGLIENZA INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

L'anno 2015 addì del mese di in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561 fra Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16.07.1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561

e

l'organizzazione di volontariato “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO” che in seguito sarà chiamata organizzazione, partita IVA/codice fiscale 01018990489 con sede legale in Campi Bisenzio, Via Montalvo, n. 8 iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 26.9.1994 con D.P.G.R. n° 1027, rappresentata dal Signor Cristiano Biancalani, nato a Firenze il 25.5.1973 c.f. BNCCST73E25D612P in qualità di Provveditore e Legale Rappresentante dell'organizzazione stessa,

premesse:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Toscana con la Legge 26.4.1993 n. 28, ha disciplinato i rapporti delle Organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali ed altri Enti pubblici;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale di Accoglienza Informazione e Orientamento a favore dei cittadini utenti che la SdS, in collaborazione con la ASL 10, intende realizzare presso il Presidio ASL in via G. Rossini 1, nel Comune di Campi Bisenzio. Il progetto prevede la presenza di un volontario per cinque giorni la settimana (Lun/Ven) dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle 17.00. Nel quadro delle suddette attività l'Organizzazione si impegna a realizzare le attività, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza.

Art. 2

Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione n° 2 volontari, n° 1 collaboratore.

I volontari (e i dipendenti) della organizzazione svolgeranno l'attività di accoglienza, informazione e orientamento in una postazione messa a disposizione da SdS e ASL 10, posta al primo piano dell'edificio di via Rossini n.1

La SdS si impegna a informare preventivamente i volontari circa i servizi presenti nel presidio, a consegnare loro eventuale materiale informativo e a coordinarne la presenza con i responsabili dei servizi allocati al piano primo.

Questa attività si svolgerà nella settimana antecedente l'avvio del servizio.

I volontari si impegnano a prendervi parte, secondo orari e modalità che saranno concordate, e non costituirà oggetto di specifico riconoscimento.

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla SdS delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Si concorda inoltre che il volontario impegnato nel servizio compilerà quotidianamente una "scheda" finalizzata alla valutazione della quantità ed alla qualità degli accessi al servizio.

La organizzazione individua, quale responsabile delle attività di cui alla presente convenzione il sig Giovanni D'Andrea Coordinatore Generale

Art. 3

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

L'organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività dei volontari avendo cura di verificare che gli stessi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Per l'adeguato svolgimento della sua attività l'associazione si impegna inoltre a provvedere alla sostituzione del volontario in caso di sua assenza.

Art. 4

Le attività si svolgeranno presso il presidio ASL di Via Rossini, 1, sito in Campi Bisenzio.

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso delle seguenti attrezzature e mezzi messi a disposizione dall'Azienda ASL 10:

1 scrivania e 1 sedia per l'operatore.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte:

- in ambienti di lavoro che rientrano nella disponibilità della Società della Salute che ha provveduto a fornire alla organizzazione le informazioni di cui all'art. 12 bis e ad adottare le misure dallo stesso previste, come risulta dal verbale allegato alla presente convenzione.

Art. 5

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Art. 6

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Cattolica Ag. di Campi Bisenzio n. 000128.12.06011 conservata in copia agli atti dell'ufficio segreteria della Confraternita, e di cui verrà fornita copia alla SdS al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 7

La SdS verifica lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e la qualità delle prestazioni rese.

A tale scopo indica quale incaricato il dipendente sig. Orioli Stefano.

L'incaricato procede alle verifiche di cui sopra mediante visite sul posto.

Art. 8

Per le attività del Progetto di "Accoglienza, Informazione e Orientamento" di cui alla presente convenzione, la Società della Salute corrisponderà mensilmente alla Misericordia di Campi Bisenzio un importo determinato nella misura di € 1.000,00 onnicomprensivo.

La liquidazione del suddetto importo avverrà dietro emissione di regolare ricevuta a titolo di rimborso spese e dietro rendicontazione del servizio e attività svolta.

La Società della Salute provvederà a rimborsare le spese entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa fattura e nota, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 9

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dal 09 Novembre 2015 fino al 09 Febbraio 2016.

Al termine del periodo di sperimentazione le parti valuteranno le modalità di una loro eventuale prosecuzione, anche alla luce dei risultati raggiunti, in ordine ad un miglioramento dell'attività di accesso del pubblico ai servizi collocati al primo piano.

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La SdS può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della SdS di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Sesto Fiorentino,

Confraternita di Misericordia
di Campi Bisenzio
Cristiano Biancalani

Il Direttore
SdS Nord Ovest
Dott. Franco Doni